

Disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione della Festa dell'Uva di Mosciano Sant'Angelo e delle tradizioni della cultura rurale e contadina abruzzese

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce e valorizza il patrimonio culturale immateriale costituito dalle tradizioni popolari, rurali, agricole, enogastronomiche e comunitarie proprie del territorio regionale, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, con l'articolo 7-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e con la legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale).
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce quale significativa espressione della cultura e della memoria collettiva abruzzese la Festa dell'Uva e del Vino di Mosciano Sant'Angelo, di seguito denominata "Festa dell'Uva", manifestazione storicamente legata alla tradizione della vendemmia e alla cultura contadina, la cui origine è ricondotta al 1922.
3. La Regione promuove la conoscenza della storia della manifestazione e delle tradizioni culturali ad essa connesse, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale degli enti e delle associazioni che ne curano la realizzazione.
4. La Regione riconosce, altresì, quale forma di valorizzazione integrata e in rete del patrimonio etnoantropologico legato alla vendemmia e alla civiltà contadina, il percorso "Uva Viva Uva - La Via dell'Uva e del Vino".

Art. 2 (Valore culturale e identitario)

1. La Festa dell'Uva di Mosciano Sant'Angelo è riconosciuta quale espressione della memoria storica, della cultura popolare e dell'identità territoriale della comunità di Mosciano Sant'Angelo e, più ampiamente, del patrimonio culturale immateriale della Regione Abruzzo.
2. La Regione riconosce il particolare valore della manifestazione quale occasione di trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni legate alla cultura rurale e contadina.
3. Ai fini del presente articolo costituiscono elementi di particolare interesse culturale:
 - a) le tradizioni della vendemmia e della produzione del vino;
 - b) gli antichi mestieri e le attività agricole tradizionali;
 - c) la cucina e le produzioni agroalimentari tradizionali;
 - d) i costumi e gli abiti della tradizione rurale;
 - e) i giochi popolari;
 - f) i canti, le musiche e le danze tradizionali;
 - g) i carri allegorici e le rappresentazioni della vita contadina;

- h) le tradizioni familiari e comunitarie;
- i) il patrimonio orale e le testimonianze degli anziani;
- j) la partecipazione delle contrade, delle associazioni e dei cittadini.

Art. 3

(Rete istituzionale "Festa dell'Uva" e percorso "Uva Viva Uva – La Via dell'Uva e del Vino")

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, riconosce e valorizza la Rete istituzionale "Festa dell'Uva", di seguito denominata "Rete", costituita dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, quale capofila, e dai Comuni di Atri, Bisenti, Città Sant'Angelo e Morro d'Oro, quale espressione dell'identità culturale, della memoria collettiva e del patrimonio culturale immateriale del territorio regionale.
2. La Rete costituisce sede di collaborazione e coordinamento tra i Comuni aderenti per la salvaguardia, la documentazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni delle tradizioni rurali, agricole, enogastronomiche e popolari connesse alla cultura della vite, dell'uva e della vendemmia, nonché delle manifestazioni e delle pratiche culturali ad esse collegate.
3. I Comuni aderenti possono disciplinare la collaborazione nell'ambito della Rete mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o mediante altri strumenti analoghi previsti dalla normativa vigente.
4. La Regione riconosce, altresì, il percorso "Uva Viva Uva – La Via dell'Uva e del Vino", itinerario culturale promosso dalla Rete che collega le feste dell'uva e del vino dei Comuni aderenti, quale strumento per la conservazione e la trasmissione della memoria del patrimonio etnoantropologico della vendemmia e della tradizione contadina abruzzese.
5. Alla Rete e al percorso possono aderire ulteriori Comuni abruzzesi nei quali si svolgono manifestazioni storiche legate alla vendemmia e alla cultura del vino, mediante adesione agli strumenti di cui al comma 3.
6. Nell'ambito della Rete e del percorso la Regione favorisce, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, in particolare:
 - a) le iniziative comuni di ricerca, raccolta, catalogazione, documentazione, conservazione, promozione e divulgazione delle testimonianze materiali e immateriali riconducibili alla tradizione della Festa dell'Uva e al patrimonio culturale dei territori interessati, in raccordo con l'articolo 4;
 - b) il coordinamento dei calendari delle manifestazioni;
 - c) gli strumenti comuni di partecipazione e fruizione delle manifestazioni;
 - d) le iniziative di raccolta e restituzione della memoria orale;
 - e) gli scambi tra contrade, associazioni e Pro Loco dei Comuni aderenti;
 - f) la promozione delle produzioni vitivinicole e agroalimentari locali, in raccordo con i consorzi di tutela.
7. Le attività di cui al comma 6 possono essere realizzate in collaborazione con le Province territorialmente interessate, le Pro Loco, le associazioni culturali, le contrade, gli istituti scolastici, le Università abruzzesi, gli istituti e luoghi della cultura, gli archivi, le biblioteche, i consorzi di tutela e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo le modalità definite con gli strumenti di cui al comma 3.

8. Il percorso può essere inserito negli itinerari culturali, turistici ed enogastronomici regionali, negli strumenti di promozione di cui all'articolo 5 e negli strumenti di programmazione culturale previsti dalla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale).
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, alle manifestazioni che compongono il percorso.

Art. 4
(Memoria e documentazione)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle attività istituzionali già previste dalla legislazione vigente, la conservazione e la diffusione della documentazione relativa alla Festa dell'Uva e alle tradizioni culturali ad essa collegate.
2. In particolare possono essere valorizzati:
 - a) fotografie storiche;
 - b) manifesti e locandine delle precedenti edizioni;
 - c) documenti d'archivio;
 - d) testimonianze orali;
 - e) registrazioni audiovisive;
 - f) pubblicazioni e studi;
 - g) materiali relativi ai carri allegorici e alle attività delle contrade;
 - h) documentazione relativa alle tradizioni agricole, familiari e sociali rappresentate durante la manifestazione.
3. Le attività di raccolta, catalogazione e conservazione possono essere svolte in collaborazione con il Comune di Mosciano Sant'Angelo, le Pro Loco e i Comuni aderenti alla Rete di cui all'articolo 3, le Università abruzzesi, gli istituti culturali, gli archivi, le biblioteche, le associazioni e altri soggetti pubblici o privati interessati.
4. La documentazione di cui al comma 2 può confluire in un archivio della memoria, anche in formato digitale, promosso dai Comuni aderenti alla Rete di cui all'articolo 3 e reso accessibile al pubblico nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di protezione dei dati personali. L'archivio e le attività della Rete possono essere organizzati anche nelle forme dell'ecomuseo, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 20/2023.

Art. 5
(Promozione culturale e turistica)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, può promuovere la conoscenza della Festa dell'Uva di Mosciano Sant'Angelo quale evento di interesse culturale, storico, turistico ed enogastronomico.
2. La manifestazione può essere inserita, ove compatibile con gli strumenti regionali già esistenti, nelle attività di promozione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari abruzzesi.
3. La Regione favorisce la diffusione della conoscenza delle tradizioni locali attraverso i propri strumenti istituzionali di comunicazione e promozione, compatibilmente con le risorse già disponibili.

Art. 6
(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione promuove forme di collaborazione con il Comune di Mosciano Sant'Angelo, le provincie abruzzesi, i Comuni aderenti alla Rete di cui all'articolo 3, le Pro Loco, le associazioni culturali, le contrade, gli istituti scolastici, gli istituti culturali, le Università abruzzesi, i consorzi di tutela dei vini e gli altri soggetti interessati alla conservazione e alla valorizzazione della tradizione.
2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. La Regione favorisce in particolare le iniziative finalizzate al coinvolgimento delle giovani generazioni nella conoscenza delle tradizioni locali, anche mediante percorsi di educazione al patrimonio realizzati d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio.

Art. 7
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti in materia di cultura e turismo, adotta gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge e allo scopo di consentire una più agevole integrazione tra le attività di specifica competenza, promuove la Festa dell'Uva e le manifestazioni che compongono il percorso di cui all'articolo 3 mediante forme di compartecipazione finanziaria e con azioni integrate anche ad attuazione diretta regionale, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Fondo regionale per la valorizzazione della Festa dell'Uva e del percorso Uva Viva Uva - La Via dell'Uva e del Vino", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio e iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.
3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/6 del 30.9.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

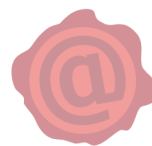
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 07/10/2026 10:23

Seriale Certificato: 2857

Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028

TI Trust Technologies QTSP CA



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
19.10.2026
11:17:03
GMT+02:00